

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 27/06/2024

FATTO

1) Con ricorso in data 24.1.2024 la ricorrente, nel rinviare al proprio reclamo alla resistente del 13.10.2023 pure prodotto in copia, allega di aver stipulato con quest'ultima in data 8.8.2013 un contratto di prestito con delegazione di pagamento di quota dello stipendio/salario n. **35 ex **72, con rimborso in n. 120 rate, un montante rate a scadere di Euro 38.640,00 , ed un netto ricavo al cedente di Euro 23.208,21, in cui la differenza di Euro 15.431,79 tra il montante rate a scadere (ovvero il credito ceduto dalla ricorrente) ed il netto ricavo sarebbe stata così rappresentata: quanto ad interessi, Euro 9.635,97; quanto a Commissioni [alla resistente] per la gestione del finanziamento più spese di incasso quote, Euro 1.932,00; quanto a provvigioni all'intermediario del credito, Euro 2.801,40; quanto a imposte e tasse, Euro 72,51; quanto a premi relativi alle polizze assicurative, Euro 989,91. Tale contratto sarebbe stato poi estinto in data 31.07.2020 (allorché' residuavano n. 38 rate da rimborsare rispetto alle n. 120 rate complessive), tuttavia la ricorrente lamenta che dalla lettura del relativo Conteggio Estintivo del 9.10.2023, anch'esso prodotto in copia, emergerebbe che le sarebbe stato riconosciuto solamente un rimborso commissioni e premi per Euro 742,90 o comunque il ristoro contenuto nel documento di estinzione e corrispostole, non apparirebbe coerente con quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare ai sensi dell'art. 125-sexies del TUB



e dei principi di cui alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia nel c.d. caso Lexitor (C-383/18).

In particolare, in sede di reclamo l'odierna ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'ulteriore rimborso di interessi, commissioni, provvigioni e costi non maturati per Euro 3.003,14. In sede di ricorso la ricorrente, nel rinviare a quanto già allegato e richiesto col suddetto reclamo, ha specificato che l'importo della relativa "richiesta economica risulta diminuita avendo ricevuto solo in seguito al riscontro al reclamo un rimborso (assicurativo) di € 196,92".

Conclude quindi la ricorrente chiedendo il rimborso di Euro 2.806,22 (oltre ad interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso), derivanti dalla somma dei seguenti importi: a) rimborso interessi per Euro 1.933,66, pari alla differenza a titolo di interessi non maturati in seguito all'estinzione del finanziamento in questione, in base a quanto disposto dal SECCI al punto 4 "Rimborso Anticipato"; b) rimborso commissioni [resistente] per la gestione del finanziamento, più spese incasso quote pro quota, per Euro 193,85; c) rimborso provvigioni all'intermediario del credito pro quota, per Euro 562,16; d) rimborso costi assicurativi pro quota per Euro 116,55.

2) Con controdeduzioni del 4.3.2024 la resistente ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva in capo alla società *** srls rappresentante volontario della ricorrente nella presentazione del ricorso in esame, in quanto la società stessa si sarebbe resa anche cessionaria dei potenziali crediti vantati dalla ricorrente in relazione al contratto controverso n. ***35 ex ***72. In particolare la resistente obietta che tale circostanza oltre ad essere censurabile per una serie di ragioni, determinerebbe l'inammissibilità del ricorso in quanto alla società stessa non potrebbe essere riconosciuta la qualifica di "cliente" ai sensi delle vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari".

Eccepisce inoltre al riguardo la resistente che l'attività realizzata dalla società *** srls sarebbe basata su un'illegittima cessione di crediti, in quanto l'acquisto in serie di (presunti) crediti violerebbe il combinato disposto dall'art. 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB) e dell'art. 2, co. 1, lett. b), del Decreto MEF del 2 aprile 2015, n. 53 (di seguito, il Decreto). Sotto un ulteriore profilo, e sempre in via di ulteriore eccezione, la resistente eccepisce che con l'acquisto dei presunti crediti, la società *** srls svolgerebbe di fatto professionalmente attività di recupero di crediti per conto dei suoi clienti, alle quali si applica l'art. 115 del TULPS, a norma del quale "le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggetti alla licenza del questore". Pertanto l'operatività della società *** srls – che sarebbe priva di detta licenza – sarebbe inficiata dall'assenza di idonea autorizzazione allo svolgimento delle attività poste in essere.

In considerazione di quanto sopra, la resistente eccepisce una palese mancanza di legittimazione della società *** srls che agirebbe nel proprio interesse diretto, nonché una scarsa trasparenza e tutela del cliente da parte di questa presunta società cessionaria, che agirebbe dinanzi a questo Arbitro per il proprio tornaconto economico, avendo come unico scopo quello di veder riconosciuto in proprio favore (e quindi "sottratto" al cliente) un compenso, nella forma appunto di una illegittima e inammissibile cessione onerosa e gestione professionale di (presunti) crediti, senza alcuna autorizzazione o licenza per poter svolgere tale attività.

Pertanto, la resistente chiede in via pregiudiziale che sia dichiarata l'inammissibilità del presente ricorso a causa della mancanza di legittimazione attiva in capo alla Società *** srls, nonché l'improcedibilità e illegittimità dell'iniziativa per violazione della normativa primaria di settore di cui al TUB e al TULPS.



Quanto al merito della controversia, la resistente ha addotto che pur avendo quest'ultima oggetto un contratto sottoscritto prima del 25.7.2021, per il quale non risulterebbe quindi dovuto alcun tipo di rimborso relativamente ai costi contrattualmente pattuiti come costi "up front", in applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, co. 2, ultimo periodo, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, tuttavia la resistente medesima ha prontamente messo in atto i principi di cui alla comunicazione della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019, linee guida però di fatto ormai superate dal disposto della nuova previsione di legge e così come dettato anche dalla comunicazione della stessa Banca d'Italia dell'1.12.2021. In particolare la resistente afferma di aver provveduto a decurtare in conteggio estintivo, e quindi rimborsare volontariamente al cliente, gli importi degli oneri non goduti, nello specifico la Commissione *** in qualità di mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento e Provvigioni all'intermediario del credito anche se contrattualmente pattuiti come *up-front*.

Eccepisce inoltre la resistente che la sentenza Lexitor non sarebbe applicabile alla controversia in esame per una serie di ragioni dettagliate nelle proprie controdeduzioni.

In merito ai rimborsi già effettuati a favore della ricorrente, la resistente eccepisce innanzitutto la piena legalità del modulo contrattuale utilizzato e quindi la correttezza ed esaustività dei rimborsi già effettuati a favore del cliente all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, essendo tra l'altro ivi contenuta: a) l'analitica descrizione delle voci di costo *up front*, ossia (oltre alle Imposte e tasse) la Commissione *** in qualità di mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento e le Provvigioni all'intermediario del credito; b) l'espressa indicazione che degli oneri che rimangono interamente a carico del Cliente e che non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto (ossia le i) Commissioni [alla resistente] in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, le ii) Provvigioni all'Intermediario del credito e le iii) Imposte e tasse, già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento); l'espressa previsione della rimborsabilità al cliente, con criterio *pro rata temporis*, di tutte le voci pattuite come recurring e quindi non *up front* diverse dagli interessi non maturati (ristorati conformemente al piano di ammortamento), ossia: le "Spese per le comunicazioni periodiche ... comunque gratuite"; le "Spese di incasso quote"; le "Commissioni *** in qualità di mandataria per la gestione del finanziamento".

Per quanto riguarda la restituzione oneri "*recurring*", la resistente rappresenta che la stessa in sede di conteggio estintivo ha provveduto a rimborsare le suddette voci di costo ristorabili: a) "Spese di incasso quote"; b) "Commissioni *** in qualità di mandataria per la gestione del finanziamento". In tale sede, allorché residuavano n. 38 rate su n. 120 rate totali, la resistente ha riconosciuto al cliente una riduzione corrispettiva del costo totale del credito oltre all'abbuono degli interessi sulle rate future in conformità con le previsioni contrattuali.

Quanto ai costi relativi ai premi assicurativi non goduti, la resistente afferma che il "Premio relativo alla polizza di assicurazioni rischi sulla Vita" e il "Premio relativo alla polizza di assicurazione rischio di perdita dell'occupazione, copertura perdite pecuniarie" siano stati rimborsati in sede di conteggio estintivo secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Compagnia Assicurativa che ha rilasciato la polizza debitamente consegnate al Cliente in sede di sottoscrizione del contratto.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis*, la resistente eccepisce che tale richiesta sia manifestamente infondata alla luce dalla pattuizione di un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente, come risulta dal



Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente. Tale conclusione sarebbe inoltre confermata dall'indicazione nel medesimo Modulo dell'obbligo per il cliente – in caso di estinzione anticipata – di “rimborsare al Finanziatore: il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato”. Questa pattuizione sarebbe infatti incompatibile secondo la resistente con qualsivoglia rimborso in favore del cliente delle quote di interessi sulle rate residue calcolati in diversa misura, e conferma che il criterio di rimborso *pro rata temporis* pure previsto al punto 4 del citato Modulo deve intendersi riferito solo agli altri oneri *recurring*, ulteriori rispetto agli interessi.

Rileva altresì la resistente che lo storno, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, della sola quota parte non ancora maturata è l'unica modalità possibile relativamente agli interessi corrispettivi, infatti riconoscere al Cliente il rimborso degli interessi già maturati relativi alla quota parte di capitale di cui il medesimo Cliente ha già goduto, comporterebbe un illecito arricchimento in capo a quest'ultimo.

Ad ulteriore conferma dell'assenza di possibili ambiguità documentale sul punto, la resistente evidenzia che all'atto della sottoscrizione del contratto in questione sarebbe stata consegnata alla ricorrente copia del piano di ammortamento e del prospetto di liquidazione in cui è indicato il capitale residuo in corrispondenza di ogni singola quota, e che quest'ultimo documento sia sottoscritto per presa visione ed accettazione.

Riguardo al caso in esame, la resistente eccepisce inoltre che sarebbe documentalmente provato che la ricorrente abbia pagato solo gli interessi relativi alle n. 82 quote scadute al momento dell'estinzione anticipata. Nel calcolo del debito residuo - di cui al conto estintivo - la resistente avrebbe infatti decurtato tutti gli interessi sulle rate future, i quali sono i soli non maturati e sarebbero stati quindi correttamente indicati in complessivi Euro 1.117,73, corrispondenti appunto all'ammontare totale delle quote interessi relative alle n. 38 rate residue, come da piano di ammortamento alla francese in allegato.

Eccepisce infine la resistente che la domanda di rimborso delle spese asseritamente sostenute per l'assistenza difensiva non possa essere accolta essendo carente dei relativi presupposti in materia di prova del danno e incompatibile con le Disposizioni sul funzionamento di questo Arbitro e con la natura del procedimento in esame.

Conclude pertanto la resistente chiedendo il rigetto del ricorso, essendo le pretese *ex adverso* formulate palesemente infondate.

3) Con repliche del 6.3.2024 la ricorrente, nell'allegare di aver preventivamente verificato che sarebbe stato possibile procedere con un “doppio ricorso” sulla stessa questione (i.e. la mancata restituzione di parte degli oneri contrattuali trattenuti dalla resistente durante l'estinzione anticipata del contratto), eccepisce che la resistente avrebbe confuso il ruolo e la procedura di questo Arbitro con le formalità di un processo davanti a un giudice. La contestazione della cessione del credito sarebbe in particolare “solamente una particolarità relativa al pagamento del possibile risarcimento che l'ABF potrebbe riconoscere, non un difetto di istruttoria del ricorso. La validità della cessione del credito è indiscutibile: entrambe le parti coinvolte hanno acconsentito, l'oggetto economico della cessione è chiaro, e c'è stata una notifica formale e tempestiva alla banca”.

4) Con controrepliche del 9.4.2024 la resistente nel ribadire essenzialmente quanto già eccepito contestato, aggiunge che l'obiezione della ricorrente secondo cui “la cessione del credito è solamente una particolarità relativa al pagamento del possibile risarcimento che l'ABF potrebbe riconoscere”, configurerebbe in ogni caso un comportamento elusivo finalizzato ad indurre questo Arbitro al riconoscimento di un costo di assistenza al procuratore, contrariamente al consolidato orientamento dell'Arbitro medesimo.

Insiste quindi la resistente per l'inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto delle domande tutte avanzate da parte ricorrente.

DIRITTO

1) La controversia di cui al presente ricorso riguarda la corretta applicazione del principio di equa riduzione del costo di un finanziamento di cui all'art. 125-*sexies* T.U.B, in relazione alla richiesta, della mutuataria e odierna ricorrente, di rimborso di parte delle spese applicate ai sensi di un contratto di prestito con delegazione di pagamento di quota dello stipendio/salario n. **35 ex **72, con rimborso in n. 120 rate, incontestatamente stipulato in data 8.8.2013 (come risulta dalla copia prodotta in atti) ed estinto anticipatamente, a richiesta del mutuatario medesimo, allorché' residuavano n. 38 rate mensili da rimborsare rispetto alle n. 120 mensili totali originariamente pattuite, come risultante anche dalla copia prodotta in atti del pertinente conteggio estintivo del 29.2.2024 elaborato dalla resistente.

2) Il ricorso risulta inoltre essere stato incontestatamente presentato dalla Società *** srls in qualità di rappresentante volontario della ricorrente, tuttavia risulta che tale società avrebbe stipulato altresì con la stessa ricorrente, in data 16.1.2024 (dunque in data antecedente alla presentazione del ricorso stesso), anche una scrittura privata avente ad oggetto la cessione del credito incerto e futuro avente natura d'indebitito costituito dal "*50% del credito reveniente dalle somme dovute da parte debitore ceduto a titolo di rimborso/ripetizione di indebitito, e la totalità di quanto anticipato dalla cessionaria come*" specificato all'art. 2 della medesima scrittura privata, ciò relativamente all'estinzione anticipata di due contratti di finanziamento, tra cui anche quello oggetto della controversia in esame.

3) Il Collegio rileva pertanto in via preliminare che, valutata la formulazione di tale scrittura privata, la "cessione" in esame risulta invero riferita a un credito futuro e incerto, in quanto segnatamente oggetto di contestazione, sicché detta "cessione" è in sostanza condizionata alla definizione della relativa controversia e al fatto stesso che il credito cui si riferisce venga ad esistenza, a seguito dell'accertamento della fondatezza della domanda formulata dalla ricorrente. Nel caso in esame, il Collegio ritiene pertanto che sul piano processuale permanga la piena legittimazione attiva della ricorrente, risultando quest'ultima l'unica titolare del rapporto controverso; infatti detta parziale cessione del credito è, come detto, subordinata alla definizione della lite (in senso conforme cfr. ABF, Collegio di Torino, decisione n. 5721/2024). Ne consegue che l'eccezione formulata dalla resistente d'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente non può essere accolta.

4) Al riguardo il Collegio ha infatti presente in particolare il principio secondo cui la carenza della legittimazione ad agire è questione di rito, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio, mentre la questione della titolarità del rapporto (tanto attiva che passiva) attiene invece al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda in concreto (cfr. Cass. civ., SS.UU. 16 febbraio 2016 n. 2951). Pertanto anche volendo intendere l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva della ricorrente come eccezione di merito, essa non appare comunque meritevole di accoglimento. Infatti, la Società *** srls resasi anche cessionaria della metà del credito in questione ha presentato il ricorso in esame come rappresentante volontario in nome e per conto della cedente, in questo modo deve intendersi anche che "il cessionario ha dato il suo consenso affinché [... l'eventuale ...] pagamento della sua metà fosse fatto al cedente, indicandolo come destinatario del pagamento ai sensi dell'art. 1188, 1° comma, c.c.; il ricorrente, quindi, riceverebbe la metà



iure proprio e l'altra metà come *adiectus solutionis causa* del cessionario" (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 7499/2024)

5) Ciò posto, quanto al merito della controversia, il Collegio ha presente che in materia la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*» e che il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. decisione n. 26525/2019) ha ritenuto che tale principio di diritto è da considerare direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti che, come nel caso in esame, sono stati stipulati anteriormente alla pubblicazione di tale sentenza.

6) Il Collegio ritiene quindi che l'eccezione pure formulata dalla resistente circa l'asserita non applicabilità dei principi di cui alla sentenza *Lexitor* non può essere accolta.

7) Dalle evidenze istruttorie acquisite risulta altresì che nella conclusione del contratto di finanziamento in questione sia intervenuto anche un "intermediario del credito" al quale sono state riconosciute apposite "provvigioni" per l'attività svolta. Il contratto di finanziamento in questione risulta contenere inoltre l'indicazione dei costi connessi al credito, nonché clausole in materia di rimborso degli oneri stessi in caso d'estinzione anticipata del finanziamento medesimo. Con riferimento agli oneri assicurativi, sono presenti in atti i fascicoli informativi contenenti i criteri contrattuali di rimborso delle quote di premio non godute. Non consta per contro in atti il modulo di adesione alla copertura assicurativa, né la sottoscrizione della ricorrente per presa visione e accettazione delle condizioni generali di assicurazione.

8) Ciò posto, in punto di diritto il Collegio ritiene innanzitutto che il pertinente contratto di finanziamento è stato concluso – incontestatamente – prima del 25.07.2021 e pertanto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2021 di conversione del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*") che ha apportato modifiche all'art. 125-*sexies* del T.U.B., ne risulta che in relazione all'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento stesso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito conformemente alle disposizioni dello stesso art. 125-*sexies* del T.U.B. vigenti alla data della sottoscrizione del contratto *de quo*, giusta anche l'espressa disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 11-*octies*, co. 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), come da ultimo novellato dall'art. 27, co. 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136). Il Collegio ritiene pertanto che anche in questo caso, non siano comunque oggetto di rimborso le relative tasse e imposte.

9) Al riguardo il Collegio ha altresì presente che la Corte Costituzionale ha successivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021) limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

10) Pertanto, considerato il tenore del suddetto art. 27 del decreto-legge n. 104/2023, l'orientamento condiviso dai Collegi di questo Arbitro a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021 e i principi formulati nella decisione n. 26525/2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro, il Collegio ritiene che anche nella risoluzione della presente controversia debbano applicarsi i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in



questione a seconda della natura *recurring* o *up-front* degli oneri in questione, applicando in particolare:

- a) per i costi *recurring*, un criterio di proporzionalità puro, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso;
- b) per i costi *up-front*, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (*c.d.* curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia.

11) Per quanto riguarda le imposte, il Collegio continua a ritenere che esse «non sono soggette a riduzione» come espressamente stabilito dal novellato art. 11-*octies*, co. 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito.

12) Il Collegio ritiene infatti in generale che ai sensi dell'art. 125-*sexies* del TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front*, ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte. Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

13) Sotto altro profilo, ad avviso di questo Arbitro le spese per l'assistenza legale nella presentazione di un ricorso all'Arbitro medesimo di norma non sono, invece, dovute in presenza di contenziosi aventi carattere seriale, come è quello oggetto del presente ricorso, salvo che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

14) Ciò posto, in merito alle domande formulate da parte ricorrente in relazione al finanziamento in questione, il Collegio ritiene pertanto di poter concludere come da risultanze di cui alla seguente tabella elaborata secondo i criteri di seguito specificati:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	82
rate residue	38

TAN ▶	6,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	31,67%
- in proporzione alla quota	11,60%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm.mand.gest.finanziar (<i>recurring</i>)	€ 966,00	€ 305,90	€ 112,01		€ 417,95	-€ 112,05
<input type="radio"/>	comm.mand.perf.contratt (<i>up front</i>)	€ 966,00	€ 305,90	€ 112,01			€ 112,01
<input type="radio"/>	provv. Agente (<i>up front</i>)	€ 2.801,40	€ 887,11	€ 324,84		€ 324,95	-€ 0,11
<input type="radio"/>	oneri assicurativi ...	€ 989,91	€ 313,47	€ 114,79		€ 196,92	€ 116,55
<input type="radio"/>	interessi	€ 9.635,97	€ 3.051,39	€ 1.117,34		€ 1.117,73	€ 1.933,66
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.050,06
interessi legali	si

15) In particolare, il Collegio evidenzia che l'elaborazione dei calcoli di cui alla suddetta tabella è stata operata applicando i seguenti criteri: a) le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento hanno natura *recurring*; b) commissioni della mandataria per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

il perfezionamento del contratto hanno natura *up-front* (in senso conforme cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 3548/2017). Inoltre laddove, come nel caso in esame, l'intermediario del credito sia un agente in attività finanziaria, le commissioni allo stesso dovute hanno natura *up-front* (cfr. in senso conforme cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 12720/2017). In presenza di specifica domanda, gli interessi corrispettivi sono stati ritenuti rimborsabili secondo il criterio *pro rata temporis* (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6885/2022 e 6888/2022). Per quanto riguarda infine gli oneri assicurativi questi sono stati valorizzati secondo il criterio proporzionale lineare, in quanto, come detto, non consta in atti il modulo di adesione alla copertura assicurativa, né alcuna sottoscrizione della ricorrente per presa visione e accettazione delle condizioni generali di assicurazione (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003/2016).

16) Il risultato non coincide col maggiore importo richiesto dalla ricorrente in quanto la stessa determina gli importi di cui chiede il rimborso applicando il criterio proporzionale lineare per tutti gli oneri in questione.

17) All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo. Ai sensi delle Disposizioni sul procedimento dinanzi a questo Arbitro, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.050,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA